

## **STATUTO LIONS CLUB ..... E.T.S.**

### **ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E REGIME GIURIDICO**

1. È costituita l'Associazione denominata "Lions Club ....." Associazione non riconosciuta in forma di ETS, omologato il ..... in quanto Club affiliato all'International Association of Lions Clubs
2. Il Club utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS." dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. E' un'organizzazione che non persegue fini di lucro, autonoma e apolitica, fondata su basi volontaristiche
4. Ha durata indeterminata ed è regolato dalle vigenti leggi in materia di Enti del Terzo settore e dalle leggi da queste espressamente richiamate, salvo quanto contenuto agli artt. 8 e 28 del presente Statuto

### **ARTICOLO 2 - SCOPI E OPERATIVITÀ**

1. Il Club persegue in via esclusiva le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale così come delineate all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 177 mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale quali in particolare:
  - a) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; con le modalità che il club riterrà utili nel rispetto della normativa vigente;
  - b) tutelare e valorizzare il patrimonio culturale ed il paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
  - c) effettuare attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale con le modalità che il club riterrà utili nel rispetto della normativa vigente;
  - d) promuovere e coordinare interventi e prestazioni sanitarie oltre a prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001;
  - e) promuovere e coordinare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  - f) promuovere la cultura della legalità e della pace tra i popoli.

g) promuovere la formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) promuovere la riqualificazione di beni pubblici a disposizione della comunità di riferimento:

2. Esso intende perseguire gli Scopi del Lionismo, ovvero:

a) Creare e promuovere uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo.

b) Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza.

c) Partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.

d) Unire i soci con i vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca.

e) Fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte su tutte le questioni di interesse pubblico, ad eccezione di argomenti di carattere politico e religioso, che non saranno argomenti di discussione fra i soci.

f) Incoraggiare le persone che si dedicano al servire a migliorare la loro comunità senza scopo di lucro ed a promuovere un costante elevamento del livello di efficienza e di serietà morale negli affari, nell'industria, nelle professioni, negli incarichi pubblici e nel comportamento in privato.

4. Per il conseguimento di tali finalità il Club:

a) adotta una struttura organizzativa adeguata;

b) svolge le attività necessarie od utili per il raggiungimento delle proprie finalità senza fini di lucro;

c) raccoglie contributi e sovvenzioni pubbliche o da privati vincolate al raggiungimento delle proprie finalità dirette a terzi.

Può svolgere ogni altra attività, anche commerciale, purché secondaria e diretta alla migliore attuazione delle finalità e delle attività sopra menzionate.

5. Non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse, che comunque non possono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali. Tali attività sono deliberate dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle linee di indirizzo assembleari

6. I proventi delle attività consentite non possono, in nessun caso, essere ripartiti fra gli associati, neppure in forma indiretta. Ogni eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato a favore delle attività istituzionali come sopra previste.

### **ARTICOLO 3 – CONVENZIONI E PATTI DI COLLABORAZIONE**

Il Club, nel perseguimento delle finalità di interesse collettivo, persegue la pratica della cittadinanza attiva e collabora con le Istituzioni pubbliche e gli Enti privati a mezzo di appositi patti di collaborazione e convenzioni.

### **ARTICOLO 4 - RETI - FORME DI ASSOCIAZIONE -FONDAZIONI**

1. Il Club può deliberare l'adesione a reti Lions in forma di ETS, locali o nazionali, previste dall'art. 41 e ss del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Il Club può altresì in

collaborazione con altri Lions Clubs, promuovere organismi associativi in forma di ETS, anche nella forma del contratto di rete.

2. Può altresì deliberare la partecipazione ad organismi di secondo grado, lionistici e non, in forma di ETS e non, se ritenuto funzionali al miglior perseguimento delle finalità lionistiche e di interesse generale di cui agli artt 1 e 2 del presente Statuto. In particolare potrà deliberare la partecipazione alla costituzione di fondazioni, anche di partecipazione, Lions, distrettuali o nazionali.

## **ARTICOLO 5 - SEDE LEGALE**

1. La sede legale è stabilita in

2. La sede legale potrà essere cambiata con delibera dell'Assemblea. Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di \_\_\_\_\_ non comporterà alcuna modifica statutaria. Di tale variazione deve essere data tempestiva ed adeguata pubblicità in conformità a quanto stabilito dalla legge agli organismi competenti che gestiscono albi e registri a cui il Club risulti iscritto.

## **ARTICOLO 6 - DELLA QUALITA' DI SOCIO**

1. Possono far parte del Club tutte le persone fisiche, che condividono gli scopi e che accettano il presente Statuto e il Regolamento.

2. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento, ogni persona maggiorenne, di ottima condotta morale e che goda di buona reputazione nella sua comunità, che condivida gli scopi e che accetti il presente Statuto e il Regolamento, può diventare socio di questo Lions Club. Ogniqualvolta nello Statuto e nel Regolamento si usi il nome o il pronome al maschile, vale per persone di entrambi i sessi.

3. Le domande di ammissione sono presentate da un socio in regola che fungerà da padrino (sponsor) e sono sottoposte al Presidente del Comitato Soci od al Segretario di Club il quale, previa assunzione di informazioni da parte del Comitato Soci, le sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo il quale a sua volta la trasmetterà con il proprio parere all'Assemblea che delibererà sulle medesime. Possono anche essere presentate direttamente al Presidente, e quindi senza vincoli di cooptazione ma seguiranno il medesimo iter

4. Se la domanda viene accolta, il candidato diventerà socio del club. Il modulo di ammissione debitamente compilato, accompagnato dalla quota d'ingresso e dalle quote associative, deve essere ricevuto dal segretario prima che il socio sia inserito e riconosciuto ufficialmente dall'associazione come socio Lion. L'ammissione deve essere prontamente annotata nel libro degli associati.

5. I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dal Regolamento e di partecipare all'Assemblea nonché di accedere ai libri sociali presentando richiesta scritta al Segretario del Club

6. I soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto, il Regolamento e tutti i Regolamenti dell'Associazione

- di osservare le delibere adottate dagli organi sociali
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita
- di svolgere le attività associative preventivamente concordate
- di mantenere sempre e ovunque un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione
- di osservare il Codice dell'Etica lionistica.

7. Nel rispetto del principio di democraticità, delle prescrizioni della Sede centrale di Lions Clubs International e della disciplina in tema di enti del Terzo settore, il Regolamento prevede e disciplina le forme ed i modi più opportuni per incoraggiare e facilitare la partecipazione in ogni caso del socio alla vita del club tenendo conto delle sue specifiche esigenze.

8. Il socio che si comporti in modo contrario all'onore, al decoro, o incompatibile con i principi del Club o dei Regolamenti internazionali, o che si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni che gli derivano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto, dal Regolamento o dalle deliberazioni dei competenti organi del Club, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio direttivo; avverso detta deliberazione l'escluso può presentare impugnazione avanti all'assemblea con apposita e circostanziata istanza. L'assemblea qualora accolga la medesima, decide alla prima adunanza utile qualora siano presenti i due terzi dei soci ed a mezzo delibera approvata dalla maggioranza.

9. Il Club si impegna ad escludere i soci la cui condotta sia stata giudicata dalla Sede centrale in violazione dello Statuto e del Regolamento Internazionale, della Normativa del Consiglio di Amministrazione della Sede centrale e non consona ai principi dell'Associazione Internazionale dei Lions Club

10. Ad esclusione avvenuta, tutti i diritti a utilizzare il nome "LIONS" l'emblema e altre insegne del club e dell'associazione cesseranno

11. La qualità di socio è a tempo indeterminato. L'associato può recedere in ogni tempo dal Club dandone comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione almeno quindici giorni prima che il recesso abbia effetto. Il recesso non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato a qualunque titolo al Club.

12. In caso di morte la qualità di socio non si trasmette agli eredi. Gli eredi non hanno titolo alcuno alla liquidazione della quota e degli altri eventuali apporti operati dal socio defunto a qualunque titolo.

## **ARTICOLO 7 - EMBLEMA, COLORI, SLOGAN E MOTTO**

### **Sezione 1 - EMBLEMA.**

L'emblema dell'Associazione Internazionale dei Lions Clubs e del presente club una volta omologato, è quello sotto riportato:



### **Sezione 2 - USO DEL NOME E DELL'EMBLEMA.**

L'uso del nome, della reputazione, dell'emblema e degli altri loghi dell'Associazione Internazionale dei Lions Clubs è consentito nel rispetto delle linee guida di volta in volta stabilite nel Regolamento.

### **Sezione 3 - COLORI.**

I colori dell'Associazione Internazionale dei Lions Clubs, e del presente club una volta omologato, sono viola e oro.

### **Sezione 4 - SLOGAN.**

Il suo slogan è: libertà, intelligenza e salvaguardia della nostra nazione.

### **Sezione 5 - MOTTO.**

Il suo motto è: *We Serve*.

## **ARTICOLO 8 – GERARCHIA DELLE FONTI LIONISTICHE**

1. Il presente Statuto e il Regolamento, governeranno il club, salvo i casi in cui siano emendati al fine di eliminare eventuali conflitti con lo Statuto e il Regolamento distrettuale (distretto singolo, sottodistretto o multidistretto), Internazionale e con le norme dell'Associazione Internazionale dei Lions Club.

2. In caso di conflitto o di contraddizione tra le direttive stabilite nello Statuto e Regolamento del club e quelle stabilite nello statuto e regolamento distrettuale (distretto singolo, sottodistretto e multidistretto), prevarranno lo statuto e regolamento distrettuale.

3. In caso di conflitto o contraddizione tra le disposizioni contenute nello statuto e regolamento del club e nello statuto e regolamento internazionale, o nella Normativa del Consiglio di Amministrazione di LCI, prevarranno lo statuto e regolamento internazionale e la Normativa del Consiglio di Amministrazione LCI (Lions Club International).

4. In ogni caso le disposizioni dianzi riportate non potranno confliggere con le norme imperative dell'ordinamento italiano e con la disciplina in tema di Enti del Terzo settore

## **ARTICOLO 9 - NUMERO MINIMO DI SOCI**

In sede di costituzione del Club il numero di soci è pari a venti, numero minimo richiesto per ottenere l'affiliazione (charter).

## **ARTICOLO 10 – ORGANI SOCIALI**

1. Sono Organi del Club:

- a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) Il Presidente
  - d) l'Organo di Revisione dei Conti;
  - e) l'Organo di Controllo e di Revisione, se nominati
2. Il club può costituire comitati, gruppi di lavoro, sezioni speciali o altre forme organizzative secondo quanto previsto nel Regolamento.
3. Tutte le cariche statutarie inerenti agli Organi del club e alle strutture di cui al precedente comma sono gratuite, per cui non può essere attribuito a queste e a nessun altro socio, alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ove specificamente deliberato dall'Assemblea.
4. Le cariche elettive durano un anno e sono rinnovabili per non più di una volta.

#### **ARTICOLO 11 - L'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano di governo del Club ed è costituita da tutti i soci.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, ed in sua assenza o impedimento dal vicepresidente, e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo; può altresì essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci.
3. La convocazione deve effettuarsi mediante posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione da parte del socio e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, la quale deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima; la convocazione deve essere inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. Le riunioni delle assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti l'ammissione di nuovi soci, è previsto sia in prima che in seconda convocazione il quorum costitutivo dei due terzi: le relative delibere saranno approvate con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti.
5. L'Assemblea delibera su quanto a lei demandato per legge o per statuto. In particolare:
- a) nomina e revoca i componenti degli organi del club;
  - b) nomina e revoca l'Organo di revisione dei conti ed i componenti l'Organo di controllo e quello di revisione ove previsto o divenuto obbligatorio;
  - c) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
  - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
  - e) elegge i delegati che parteciperanno alla Convention Internazionale e al Congresso Distrettuale e multidistrettuale;

- f) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o del presente Statuto;
- g) approva il Regolamento del Club;
- h) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione del club;
- i) delibera, in caso di scioglimento, sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo nel rispetto delle norme vigenti in materia
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto alla sua competenza.

6. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che, al momento della convocazione, risultino in regola con i pagamenti delle proprie quote.

7. Non è consentito il voto per delega

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Club; in sua assenza, dal Vice Presidente.

9. Il Segretario dell'Assemblea è il segretario del Club, in sua assenza sarà l'assemblea a nominarne appositamente uno. Quando opportuno il Presidente può nominare due Scrutatori.

10. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle presenze ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.

11. Delle riunioni dell'assemblea il Segretario redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle delibere delle assemblee e di trarne copia.

13. L'assemblea si svolge alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi di gravi impedimenti liberamente apprezzati dal Consiglio Direttivo, e palesati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel relativo verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti in vista della riunione telematica.

Concorrendo tali presupposti l'assemblea si ritiene validamente tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario.

## **ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. E' l'Organo di amministrazione del Club.

2. Componenti del Consiglio Direttivo sono il Presidente, l'Immediato Past Presidente, il primo vice Presidente, il secondo vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Presidente

del Comitato soci, il Coordinatore LCIF, il Presidente del club satellite, se costituito, e tutti gli altri consiglieri eletti. Ne possono far parte anche il cerimoniere, il censore, il Leo Advisor ed il Responsabile Marketing e Comunicazione.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta al mese o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, i coordinatori dei comitati se costituiti.

4. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui deve darsi atto nel relativo verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

5. Concorrendo tali presupposti la riunione si ritiene validamente tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario

6. La partecipazione fisica o per via telematica della maggioranza dei componenti costituirà il quorum ad ogni riunione del Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio Direttivo, oltre alle competenze fissate dalla legge e dal Regolamento:

a) è l'organo esecutivo del Club responsabile dell'esecuzione delle delibere approvate dall'Assemblea. Le nuove iniziative e direttive del Club dovranno prima essere prese in considerazione ed esaminate dal Consiglio Direttivo, per essere poi sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

b) autorizza le spese ed ha la responsabilità di evitare passività eccedenti le entrate del Club, comprensive delle disponibilità legate agli avanzi degli esercizi precedenti. Non può autorizzare l'erogazione di fondi del Club per scopi non essenziali alle finalità e direttive stabilite dall'Assemblea

c) può modificare, annullare o revocare le decisioni di qualsiasi officer del club.

d) assicura che i registri, i conti e le operazioni del club siano controllati con la frequenza prevista dalla legge sul Terzo settore, e potrà richiedere un rendiconto o un controllo dell'amministrazione dei fondi

e) designerà, su indicazione del Comitato Finanze, ove costituito, una o più banche per il deposito dei fondi di questo club.

f) sottopone tutte le questioni inerenti le nuove iniziative e direttive del club al relativo comitato permanente o speciale, affinché vengano esaminate e raccomandate per poi essere portate all'attenzione del Consiglio Direttivo.

g) avvalendosi di pratiche di contabilità di uso comune, manterrà i conti correnti bancari ritenuti utili o necessari ad una corretta amministrazione delle attività del club, o anche contabilità separate.



8. Il Consiglio direttivo non potrà disporre per scopi amministrativi dei fondi provenienti dal pubblico e destinati a progetti o attività di questo club.

### **ARTICOLO 13 - PRESIDENTE**

1. Il Presidente

a) rappresenta il Club e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno, nel rispetto dell'art. 26 comma 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

b) è eletto dall'Assemblea;

c) dura in carica un anno, salvo rinnovo ma per una sola volta e deve convocare, secondo quanto disposto dal Regolamento, l'assemblea per le elezioni del nuovo presidente e degli officer

d) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

### **ARTICOLO 14 – OFFICER**

1. Sono Officer del Club: il Presidente, l'Immediato Past Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Coordinatore LCIF, il Presidente del Comitato soci e tutti gli altri Consiglieri eletti. Possono essere officer anche il Cerimoniere ed il Censore

2. Qualunque officer può essere destituito dalla carica per giusta causa a mezzo delibera assembleare che ottenga la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci aventi diritto di voto

### **ARTICOLO 15 – L'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI E DI CONTROLLO**

1. L'organo di revisione dei conti, in numero di uno o tre, eletti tra i soci, esercitano il controllo sull'andamento economico e finanziario del Club, accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono la relazione al bilancio annuale, accertano la consistenza di cassa e l'esistenza dei titoli di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo. Possono non essere iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti.

2. Laddove si verificano le condizioni previste dall'art. 30, comma 2 del D. Lgs 3 luglio 2017 nr. 117 e comunque ogni qualvolta l'Assemblea degli associati lo reputi necessario ed opportuno per il corretto svolgimento dell'attività associativa, sarà nominato l'Organo di Controllo a mente della norma che precede. L'Organo di Controllo è composto da tre membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea, di cui almeno uno iscritto al Registro dei Revisori Legali. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili e può essere monocratico

3. L'Organo di Controllo in parola svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;

b) esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, come previsto all'articolo 14 del D. Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale dei Conti iscritto all'apposito registro;

c) esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il rendiconto economico finanziario sociale sia redatto in conformità alle Linee Guida ministeriali.

## **ARTICOLO 16 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

1. In caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, e negli altri casi previsti dalla legge e comunque in caso in cui sia ritenuto necessario od opportuno, l'assemblea dei soci stessa provvederà a nominare un Revisore Legale dei Conti, o un collegio di revisori composto da tre membri, iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti ed eletti dall'assemblea dei soci per un periodo di tre anni.

2. Il revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

## **ARTICOLO 17 - DELEGATI AI CONGRESSI DISTRETTUALI ED INTERNAZIONALI**

1. Dal momento che Lions Clubs International è amministrato dai Lions Clubs che si riuniscono alla Convention, il Club per esprimersi riguardo alle questioni dell'associazione, potrà assumersi le spese per la partecipazione dei suoi delegati alla convention annuale dell'associazione. Il club avrà diritto per ogni convention ad un (1) delegato e ad un supplente per ogni venticinque soci, o frazione maggiore, secondo i dati riportati nei registri della sede internazionale al primo giorno del mese che precede quello in cui si svolgerà la convention. In ogni caso il club avrà diritto ad almeno un delegato e ad un supplente. Per frazione maggiore di cui sopra si intende tredici soci o più.

2. Dal momento che tutti le questioni distrettuali sono discusse e deliberate nei congressi distrettuali (distretto singolo, sottodistretto e multidistretto), il club potrà farsi carico delle spese di partecipazione dei delegati a detti congressi. Per ogni congresso annuale del suo distretto (singolo, sub e multiplo) il club avrà diritto ad un delegato e un supplente per ogni dieci soci, o frazione maggiore, iscritti al club per almeno un anno e un giorno, secondo i registri della sede internazionale al primo giorno del mese che precede quello in cui si terrà il congresso. In ogni caso il club avrà diritto ad almeno un delegato e un supplente. Ciascun delegato certificato presente avrà diritto ad un voto di sua scelta per ciascuna carica che deve essere assegnata e ad un voto di sua scelta su ogni questione presentata al rispettivo congresso. Per frazione maggiore di cui sopra s'intende cinque soci o più.

3. Il Consiglio Direttivo, o se del caso il comitato preposto, previa approvazione da parte dell'assemblea dei soci del club, nomina e designa, i delegati e i loro sostituti ai congressi distrettuali (distretto singolo, sottodistretto e multidistretto) e alla Convention

internazionale.

4. I delegati idonei devono essere soci in regola e avere diritto di voto secondo i diritti e i privilegi previsti nel Regolamento.

## **ARTICOLO 18 - CLUB SATELLITE**

1. Il Club può promuovere la costituzione di un club satellite per permettere l'espansione del lionismo, nelle località nelle quali le circostanze non consentano l'organizzazione di un club omologato.

2. Il satellite si costituirà come organo ausiliario del club sponsor e svolgerà attività di servizio nella sua comunità.

3. I soci del club satellite, ove costituito, sono riconosciuti come soci del club sponsor e partecipano a pieno titolo alla vita associativa del club promotore. Scelgono tra loro, di anno in anno, il Presidente che avrà funzioni di rappresentanza dell'organismo di fronte al Club sponsor

4. I fondi per le attività raccolti dal club satellite con il supporto della collettività, sono tenuti in un fondo destinato unicamente a questo scopo. Tali fondi saranno devoluti a favore della comunità del satellite. Il Consiglio Direttivo del satellite può autorizzare il tesoriere del club sponsor a controfirmare gli assegni.

5. In caso di scioglimento del club satellite, eventuali fondi residui del satellite vengono trasferiti al club sponsor.

6. Nel caso in cui il club satellite si trasformi, per decisione del medesimo e con apposita delibera dell'assemblea del club promotore adottata con voto a maggioranza, in un nuovo club omologato, qualsiasi fondo residuo del satellite viene trasferito al club di nuova costituzione.

7. Il satellite può essere sciolto con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea dei soci del club promotore.

## **ARTICOLO 19 - RISORSE ECONOMICHE**

1. Le risorse economiche del Club sono costituite da quote associative, contributi pubblici e privati, erogazioni, donazioni, lasciti e ogni altra entrata, ammessa ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117, anche proveniente da terzi e di natura commerciale, eventualmente conseguite dal Club per il perseguimento e il supporto dell'attività istituzionale.

2. Tutti i fondi raccolti dalla collettività devono essere utilizzati a favore di terzi per attività di interesse generale e lionistico compresi gli interessi e le rendite provenienti dall'investimento di tali fondi.

3. Le spese relative all'organizzazione delle attività di raccolta fondi possono essere detratte dal conto per le attività. Anche i fondi provenienti dagli interessi devono essere utilizzati per finalità di service

4. I fondi amministrati sono supportati dai contributi dei soci attraverso il pagamento delle quote, ammende e altri contributi personali

## **ARTICOLO 20 – PATRIMONIO DEL CLUB.**

1. Il patrimonio del Club è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà del Club;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio e avanzi di gestione.

2. Il Club ha l'obbligo di impiegare le eccedenze di bilancio e gli avanzi di gestione per la realizzazione dei fini di natura civica, solidaristica e di utilità sociale perseguiti.

3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eccedenze di bilancio o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o accantonamenti durante la vita del club, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **ARTICOLO 21- ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI.**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario si aprono al primo luglio e si chiudono al trenta giugno dell'anno successivo.

2. Il Consiglio Direttivo predispone entro il trenta settembre di ogni anno il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo nonché l'eventuale bilancio sociale, redatto secondo le modalità stabilite dalla legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Nel caso in cui il club realizzi anche attività diverse da quelle di interesse generale, se ne darà conto nel bilancio annuale.

## **ARTICOLO 22 - INTRASMISSIBILITA' DELLA QUALITA' DI SOCIO ED INTRASFERIBILITA' DELLE QUOTE**

1. La qualità di socio così come le relative quote non possono formare oggetto di trasmissione a terzi.

2. Le quote non sono rivalutabili né rimborsabili.

## **ARTICOLO 23 - SCRITTURE CONTABILI-LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI-**

1. Le scritture contabili relative sia alle attività istituzionali sia alle attività connesse sono tenute in ordine cronologico e nelle forme previste dalla legge;

2. I documenti di bilancio del Club vengono tenuti annualmente in conformità al disposto dell'art. 17 comma 7 e sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e delle relative norme di attuazione.

3. Oltre alle scritture contabili, l'Associazione dovrà tenere i libri obbligatori così come contemplati dalla legge all'art. 15 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed in particolare il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo nonché il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi, a cura dell'organo a cui si riferiscono.

## **ARTICOLO 24 - BILANCIO SOCIALE O DI MISSIONE**

Il Club può redigere annualmente un bilancio sociale o di missione, secondo il modello elaborato dall'autorità competente e nel rispetto delle direttive impartite a livello nazionale dal Multidistretto 108 Italy, che informi sulle attività svolte, sulle risorse impiegate, sui risultati ottenuti e sugli obiettivi raggiunti e da raggiungere, nonché sulle attività diverse da quelle di interesse generale, valutando altresì efficienza ed efficacia dell'azione del Club.

## **ARTICOLO 25 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA**

Il Consiglio direttivo assicura pubblicità e trasparenza di tutti gli atti e le scritture relative all'attività del Club.

## **ARTICOLO 26 – MODICHE STATUTARIE E PROCEDURA**

1. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché del Regolamento, lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio, valgono le disposizioni di cui all'art. 21 del Codice Civile.

2. Dette modifiche devono essere sottoposte preventivamente al Consiglio Direttivo al fine della loro valutazione preliminare

2. Le proposte di modifica debbo essere portate a conoscenza dei soci a mezzo posta anche elettronica o consegnate personalmente agli associati dal Consiglio direttivo almeno quindici giorni prima della riunione in cui le proposte di modifica dovranno essere votate.

## **ARTICOLO 27 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea con le modalità di cui all'art.9 comma 4 che precede. In tal caso, il patrimonio residuo, una volta chiusa la liquidazione, previo parere positivo dell'Autorità preposta, sarà devoluto ad altra associazione Lions in forma di ETS, secondo le disposizioni impartite in Assemblea e salvo diversa disposizione di legge.

## **ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme contenute nel D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di associazioni riconosciute contenute nel codice civile. Le clausole del presente Statuto si uniformano alle direttive impartite dal Lions Clubs International tendenti ad armonizzare gli statuti dei clubs a livello internazionale.

## **ART. 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie insorgenti tra il Club ed i soci e tra i soci medesimi aventi ad oggetto l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto associativo, saranno devolute alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal

Governatore distrettuale ove è ubicata la sede del Lions Club. Nel caso che le parti siano più di due si applica l'art. 809 comma 3 prima parte del codice di procedura civile.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con atto notificato per iscritto indicando il nominativo del proprio arbitro con invito a procedere alla designazione del proprio o dei propri. La parte o le parti alla/e quale/i l'invito è notificato deve/devono notificare per iscritto nei successivi venti giorni le generalità dell'arbitro /arbitri dalla stessa o dalle stesse nominato/i. In mancanza si applica l'art. 810 comma due del codice di procedura civile.

L'arbitrato si terrà presso la sede individuata dal Collegio. Esso giudicherà secondo diritto ma con la massima libertà di forma, nel rispetto comunque del principio del contraddittorio.

.